



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE
(Provincia di Cosenza)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 DEL 27-04-2022

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventisette** del mese di **aprile** a partire dalle ore **17:00** in San Giovanni in Fiore, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Straordinaria e urgente** ed in seduta **Pubblica** in **Prima** convocazione.

Presiede l'Adunanza **Dott. Giuseppe Simone Bitonti** nella sua qualità di **Presidente**.

All'appello nominale risultano:

DOTT.SSA SUCCURRO Rosaria	Presente
MANCINA Salvatore	Presente
BITONTI Giuseppe Simone	Presente
VELTRI Antonio	Presente
CANNIZZARO Teresa	Presente
COCCHIERO Salvatore	Assente
LACAVALA Domenico	Presente
BARILE Antonio	Presente
STRAFACE Giovanni	Presente

MUSARDO GRACCO Sabrina	Assente
BITONTI Cristian	Presente
GUZZO Noemi	Assente
NIGRO Lucia	Presente
FRAGALE Giovanni	Presente
BIBBIANI Rosanna	Presente
GUARASCIO Luigi	Presente
NICOLETTI Antonio	Presente

Totale: Presenti n. 14 - Assenti n. 3.

Partecipa **Segretario Comunale Maria Rita Dott.ssa Greco** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.



Comune di San Giovanni in Fiore

Provincia di Cosenza

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: approvazione regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno.

Soggetto proponente: responsabile del servizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:

a) introdotto la possibilità per i Comuni di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;

b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

CONSIDERATO che il Comune di San Giovanni in Fiore non è dotato di un regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno;

RITENUTO pertanto di dover regolamentare l'imposta municipale di soggiorno, al fine di sostenere le attività di promozione turistica del territorio che l'Amministrazione Comunale intende intraprendere;

PRESO ATTO del DL n. 34/2020 che:

- ha cambiato la natura del rapporto dei gestori delle strutture ricettive, che ora sono responsabili del versamento dell'imposta di soggiorno, sanzionabili dal Comune per omesso versamento (30%) oppure per omessa presentazione della dichiarazione (dal 100 al 200%);

- ha introdotto l'obbligo di presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione cumulativa relativa all'anno precedente a norma dell'art. 4, comma 1, ter del D.lgs n. 23/2011 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che lo schema di regolamento, allegato alla presente, è stato esaminato e discusso nella seconda Commissione Consiliare "Bilancio" che ha licenziato il testo del medesimo con voti favorevoli della maggioranza dei presenti, ad eccezione di un astenuto, come da verbale conservato in atti;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente atto che ad esso è allegato per costituirne parte integrante;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario allegato alla presente per costituirne parte integrante;

Visto il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti;

VISTA la normativa vigente in materia;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare il regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno composto da n. 12 articoli, allegato alla presente per farne parte integrante;
3. Di delegare la Giunta Comunale all'approvazione, con apposito atto, delle tariffe e degli schemi dei moduli da rendere disponibili ai soggetti interessati dal provvedimento;
4. Di demandare al responsabile del Servizio "Turismo e Marketing" e al responsabile del Servizio "Economico-Finanziario" tutti gli atti di gestione conseguenti alla presente ivi compreso l'invio della presente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
5. Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge

Il Responsabile del servizio
Dott. Alessandro Mattire



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

(Provincia di Cosenza)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:

Approvazione regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'articolo 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto il sottoscritto esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Data 21.04.2022

Il Responsabile del servizio
Dott. Alessandro Martire

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'articolo 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto il sottoscritto esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Data 21.04.2022

Il Responsabile
Dott.ssa Caterina Secreti

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI N. 07/2022

Del 22 /04/2022

Oggetto:	Regolamento Comunale per la istituzione e la disciplina della Imposta di Soggiorno.
-----------------	---

L'anno 2022, il giorno 22 del mese di aprile, l'Organo di Revisione Economico-Finanziaria del Comune di San Giovanni in Fiore nominato con delibera consiliare n. 4 del 22/06/2020 e costituito da:

- dott. Giuseppe Oliverio -Presidente;
- dott. Sostene Ferraiuolo -Componente;
- dott. Rocco Giusta -Componente

si è riunito con l'ausilio di procedure telematiche per esaminare il Regolamento Comunale per la istituzione e la disciplina della Imposta di Soggiorno.

IL COLLEGIO

Premesso che il 21 aprile è stato trasmesso a questo Collegio, nella persona del Presidente la seguente documentazione:

- Regolamento Comunale per la istituzione e la disciplina della Imposta di Soggiorno.

Esaminata la proposta di Regolamento sopra richiamata;

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;



Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

ESP R I M E

parere favorevole sul Regolamento Comunale per la istituzione e la disciplina della Imposta di Soggiorno che si compone di 12 articoli.

Il Collegio:

dott. Giuseppe Oliverio

dott. Sostene Ferraiuolo

dott. Rocco Giusta

Parere firmato digitalmente



Comune di San Giovanni in Fiore

Regolamento Comunale per la istituzione e la disciplina della Imposta di Soggiorno

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. **** DEL ****.

10/05/2011



INDICE

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta
- Articolo 3 - Soggetto passivo
- Articolo 4 - Tariffe
- Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni
- Articolo 6 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
- Articolo 7 - Versamento dell'imposta
- Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento
- Articolo 9 - Sanzioni
- Articolo 10 - Riscossione coattiva
- Articolo 11- Rimborsi
- Articolo 12 - Contenzioso ed entrata in vigore



Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

- a) Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
- b) Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

- a) L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di San Giovanni in Fiore in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
- b) L'applicazione dell'imposta e delle relative tariffe decorre dal 1 giugno 2022. Le eventuali variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione ovvero dal diverso successivo termine indicato nel provvedimento.
- c) L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di San Giovanni in Fiore, fino ad un massimo di 4 (quattro) pernottamenti consecutivi nell'anno solare, purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.
- d) Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi in via esemplificativa: alberghi, residenze turistico-alberghiere, motels, alberghi diffusi, residence d'epoca alberghiere, residenze della salute - beauty farm, campeggi, villaggi turistici, ostelli, affittacamere, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di San Giovanni in Fiore.

Articolo 3 - Soggetto passivo

- a) E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all' art. 2 comma 4 che si trova nel territorio del Comune di San Giovanni in Fiore e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di San Giovanni in Fiore.
- b) I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

Articolo 4 – Tariffe

- a) Le tariffe per i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive, sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.



- b) Alla Giunta Comunale è demandata ogni eventuale modifica alle tariffe di cui al comma a). In caso di assenza di nuova deliberazione le tariffe si intendono confermate.

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

I. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a) i minori fino al compimento del 14^o anno di età e gli anziani oltre il compimento del 70^o anno di età e gli studenti universitari;
- b) i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti dal pagamento dell'imposta entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovranno dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero;
- c) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- d) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- f) il personale appartenente alle Forze di Polizia Statali e Locali, Vigili del Fuoco e alle Forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931. n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- g) le persone diversamente abili non autosufficienti che esibiscano idonea certificazione, ed il loro accompagnatore;
- h) il personale dipendente che svolge attività lavorativa presso la struttura;
- i) gli studenti universitari.

Articolo 6 — Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

- a) I soggetti indicati nell'articolo 3, Co. b) sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare, sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza, con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi del precedente articolo 5.
- b) I soggetti indicati nell'art. 3 co. b) sono tenuti inoltre a:
 - informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e pubblicazione nel sito internet della struttura anche dell'eventuale materiale informativo istituzionale che sarà fornito dal Comune di San Giovanni in Fiore;
 - riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);



- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
 - segnalare all'Amministrazione Comunale, nei termini di cui al comma a), i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.
- c) I soggetti indicati nell'art. 3 co. b) hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
- d) L'invio del conto da parte del gestore deve avvenire con modalità elettronica.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

- a) I soggetti di cui all'articolo 3 Co. a), al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di San Giovanni in Fiore.
- b) Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno del mese successivo a ciascun trimestre solare in cui è avvenuto l'incasso, di norma mediante pagamento F24, ovvero tramite bonifico bancario intestato a Comune di San Giovanni in Fiore - causale: "Contributo di soggiorno- mese di _____ anno _____"

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

- a) Il Comune, in via diretta ovvero il soggetto incaricato cui può essere affidata la gestione (es. concessionario) ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997, effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
- b) Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- c) Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'amministrazione comunale ovvero il soggetto incaricato, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9 - Sanzioni

- a) Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
- b) Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- c) Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1) da parte del



gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

- d) Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- e) Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- f) Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
- g) Per le violazioni di cui sopra, la Giunta Comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta.

Articolo 10 -Riscossione coattiva

- a) I. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono accertate e riscosse coattivamente secondo la normativa vigente, anche mediante affidamento (es. in concessione) a terzi ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997.

Articolo 11- Rimborsi

- a) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- b) Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante richiesta da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ed è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
- c) Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 12 - Contenzioso ed entrata in vigore

- a) Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
- b) Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1 giugno 2022.

Stampa circolare illeggibile.



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

(Provincia di Cosenza)

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

Si dà atto che sono presenti gli assessori Luigi Foglia, Francesco Fragale, Claudia Loria , Antonio Martino e Daniela Astorino che non prendono parte alla votazione.

Relaziona il presidente della commissione consiliare competente, consigliere Antonio Veltri, che illustra il contenuto del regolamento istitutivo dell'imposta di soggiorno. Il regolamento è stato discusso con gli operatori del settore e le associazioni di categoria. E' stato, altresì, discusso nella commissione consiliare di riferimento che lo ha licenziato con un solo consigliere astenuto. L'imposta andrà in vigore dal primo giugno 2022 e le entrate finanzieranno servizi turistici e di accoglienza.

Il consigliere Antonio Nicoletti fa presente che nel consiglio comunale del 15 settembre 2021 è stato approvato il bilancio con la previsione della tassa di soggiorno, facendo un errore grossolano perché non c'era l'atto di istituzione, dunque, nel conto consuntivo del 2021 mancheranno 20.000 euro. Io ho partecipato alla commissione e ho discusso il regolamento che non fa una piega, chiedo però il rinvio di questo punto all'ordine del giorno perché questa scelta va condivisa con il Comune di Casali del Manco, in quanto il maggior flusso turistico viene da Lorica, il cui territorio è diviso tra San Giovanni In Fiore e Casali del Manco. Non è corretto che l'albergo che si trova nel Comune di Casali del Manco non abbia la tassa di soggiorno e quello di San Giovanni invece sì, è una situazione che crea disparità. Anche in questo caso è mancata la comunicazione con i cittadini e non si sono condivise le ragioni alla base dell'istituzione di questa tassa e neanche che cosa si vuole fare con gli eventuali incassi.

Il consigliere Salvatore Mancina sottolinea che la discussione sulla tassa di soggiorno nella commissione consiliare competente è stata ampia e condivisa. Non bisogna banalizzare la discussione ma aprire un confronto sulle opportunità che questa scelta può offrire. L'introito può migliorare i servizi turistici e l'offerta ai visitatori, creando un indotto economico importante. Ecco perché bisogna che la politica faccia scelte audaci che creino economia.

Il consigliere Domenico Lacava comunica di essersi astenuto in commissione sul regolamento per l'imposta di soggiorno sul presupposto che nella stessa commissione si è detto che la tassa era già stata istituita, cosa che oggi scopro non vera. Sulla tassa il mio voto è contrario perché è un balzello che in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo, non posso accettare. In commissione si è discusso solo del regolamento e non della tassa, questa è la verità dei fatti.

Il consigliere Giovanni Fragale ritiene che con questa scelta ci uniformiamo alle grandi città senza gravare sui cittadini e reinvestendo gli incassi in servizi turistici.

Prende la parola il consigliere Antonio Barile che ritiene la tassa non un balzello, bensì, una barzelletta, visto che la relazione viene fatta da un consigliere e non dall'assessore competente o dall'assessore al bilancio che restano muti in proposito. Nelle grandi città turistiche la tassa di soggiorno ha un senso ma a San Giovanni è assurda, perché per incassare 20.000 euro all'anno bisognerebbe avere significative presenze di turisti giornaliere, tutto l'anno. Questa cifra prevista nel bilancio 2021 e non incassata e che si prevederà anche nel bilancio 2022 e non si incasserà, che riflessi contabili avrà? Dunque la motivazione non è il finanziamento del bilancio ma qualcun'altra che mi sfugge al momento. Davanti all'incredulità dei cittadini nessuno dà spiegazioni su questa scelta, a mio parere, ridicola. Con un sistema ricettivo costituito da pochi alberghi non ha senso istituire la tassa di soggiorno.

Il consigliere Teresa Cannizzaro precisa che il consigliere Veltri ha illustrato il punto in quanto presidente della commissione competente. A mio parere il nostro paese non ha nulla da invidiare ai borghi che hanno già questa tassa che serve a migliorare i servizi turistici. Ben venga l'entrata anche se piccola, perché comunque può servire a migliorare il territorio. Se non ci crediamo noi nelle nostre potenzialità è grave, il tessuto economico non si aiuta solo con l'assistenzialismo ma migliorando la qualità dei servizi offerti.

Prende la parola il Sindaco che stigmatizza il fatto che il consigliere Barile sembra descrivere San Giovanni come un ghetto arretrato, dimenticando che questa città è la città di Gioacchino da Fiore, è una città che ha decoro e valore storico. Il lavoro di questa amministrazione è quello di incentivare i flussi turistici grazie alle bellezze del nostro territorio, della Sila e di Lorica che è la perla della Sila. Dobbiamo fornire sempre più servizi di qualità per aumentare i flussi turistici e l'economia legata ad essi, ed è in questa ottica che si inserisce la tassa di soggiorno. San Giovanni deve avere le condizioni per creare turismo tutto l'anno e, l'entrata derivante dalla tassa, seppure minima può favorire le opportunità da offrire a chi visita la nostra città. Con il Comune di Casali del Manco abbiamo dialogato e ha condiviso l'istituzione della tassa e ha approvato il medesimo regolamento, dunque non ci saranno differenze tra gli alberghi che insistono sul territorio di San Giovanni In Fiore e quelli di Casali del Manco. Questa amministrazione sta lavorando per fare emergere l'orgoglio sangiovese e per far ciò occorre raccontare una città diversa, che ha eccellenze nella cultura, nell'enogastronomia, nelle professioni e nei mestieri. Dimostriamo la nostra identità e difendiamola.

A questo punto il Presidente del consiglio, alla luce della dichiarazione del Sindaco sul regolamento per l'imposta di soggiorno già approvato da Casali del Manco decide di non mettere ai voti la proposta di rinvio avanzata dal consigliere Antonio Nicoletti e il medesimo consigliere ritira la sua proposta, precisando che comunque, ritiene



che i cittadini abbiano il diritto di essere informati. In ogni caso nell'attesa di sapere compiutamente come verranno impiegate le risorse derivanti dalla tassa di soggiorno, annuncia la sua astensione.

Il consigliere Antonio Barile, ribadisce ancora che la relazione su questo punto era di competenza del Sindaco che è anche assessore al bilancio o dell'assessore al turismo. Ho capito che la motivazione dell'istituzione della tassa è quella di migliorare i servizi turistici facendo affidamento su un incasso che mai potrà superare 10.000 euro, mentre ogni giorno si spendono centinaia di migliaia di euro del bilancio per incarichi esterni, luminarie e affidamenti di servizi a società. Mi sembra una giustificazione assurda che soprattutto, non motiva lo sperpero di denaro pubblico che questa amministrazione fa ogni giorno.

Il consigliere Domenico Lacava dichiara di essersi informato nell'immediatezza, telefonicamente, e di avere contezza che il Comune di Casali del Manco non ha istituito la tassa di soggiorno, né approvato il relativo regolamento. In consiglio Comunale il Sindaco non può dire bugie. Gli albergatori di Lorica che hanno le loro strutture nel Comune di Casali del Manco saranno avvantaggiati, questa è la verità. San Giovanni In Fiore non ha strade percorribili perché sono piene di buche che nessuno ripara e parliamo di incentivare il turismo? Il mio voto sarà contrario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaurita la discussione;

Vista la proposta di deliberazione presentata a firma del Responsabile del Servizio relativa all'**APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO;**

Ritenuto di dover approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui sopra;

VISTO il parere favorevole dei Responsabili dei servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto allegato alla presente per costituirne parte integrante;

Visto il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti allegato alla presente per costituirne parte integrante;

Visto il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 11, n° 2 voti contrari (consiglieri Antonio Barile e Domenico Lacava), n°1 astenuto (consigliere Antonio Nicoletti) resi ed accertati in forma palese

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione presentata a firma del Responsabile del Servizio, relativa all'**APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO** che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Il Presidente invita quindi il Consiglio Comunale a votare l'immediata esecutività del presente punto all'ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 11, n° 2 voti contrari (consiglieri Antonio Barile e Domenico Lacava), n°1 astenuto (consigliere Antonio Nicoletti) resi ed accertati in forma palese

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Deliberazione di C.C. n. 10 del 27-04-2022

Del che il presente verbale, viene letto e firmato dai sottoscritti:

IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Simone BITONTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Rita DOTTOSSA GRECO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, su conforme dichiarazione resa dal messo comunale, incaricato del servizio:

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio On-line accessibile al pubblico (art. 32 c. 1 D.lgs. 18/06/2009 n. 69) per giorni dal **11 1 MAG 2022**

San Giovanni In Fiore, **11 1 MAG 2022**

E' ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Maria Teresa Lopez

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è **pubblicata** sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio On-line accessibile al pubblico, giorni consecutivi, a partire dal **11 1 MAG 2022**
- è **diventa** esecutiva il 27-04-2022, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000).

San Giovanni In Fiore, 27-04-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Avv. Filomena Bafaro